

n. [REDACTED] r.g.a.c.



**Tribunale di Napoli**  
*2 SEZIONE CIVILE*

**Il Tribunale di Napoli**  
**II sezione civile**

nella persona del giudice designato [REDACTED], ha deliberato la seguente

**ordinanza**

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED]/2015 RG

**tra**

sas [REDACTED], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Casalnuovo di Napoli al Corso Umberto I 564 presso l'avv. Emilio De Stefano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso

**ricorrente**

**e**

spa [REDACTED] Banca [REDACTED], in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED] dal quale, unitamente all'avv. [REDACTED], di Pistoia, è rappresentata e difesa come da procura in calce alla copia notificata del ricorso

**resistente**

**Oggetto:** Ricorso cautelare per cancellazione di segnalazione dalla Centrale Rischi, e altro

**Il giudice**

Sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 12/6/2015, e rilevato che: con "contratto di finanziamento" stipulato in data 21/9/2006 in Napoli per notaio



[REDACTED] la spa [REDACTED] Banca [REDACTED] ha concesso alla sas [REDACTED] un mutuo ai sensi dell'art. 38 Tub, di euro 6.000.000; con "atto aggiuntivo" stipulato in data 14/2/2013 in Firenze la parte mutuante (ora denominata spa [REDACTED] Banca [REDACTED]) e la mutuataria [REDACTED] hanno riformulato le modalità per rimborsare il residuo debito della [REDACTED] di euro 5.624.120,74, in 20 rate semestrali con scadenza finale al 31/8/2022 ed inserimento dello spread dall'originario 1,8% al 2%; la banca mutuante ha però successivamente continuato a chiedere che [REDACTED] pagasse le rate del mutuo così come previste dall'originario contratto del 21/9/2006; che non avendo la mutuataria pagato le rate previste dal contratto originario, essendosi invece adeguata all'atto aggiuntivo del 14/2/2013, la [REDACTED] a partire dal marzo 2014 ha segnalato alla Banca d'Italia lo stato del rapporto con il codice 831, ossia quello relativo a "rapporti non contestati – crediti scaduti o sconfinati da più di 180 giorni"; col ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare, [REDACTED] ha chiesto di cancellare il proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia o comunque "adottare tutti quei provvedimenti ulteriori e/o utili e/o necessari alla rimozione dei pregiudizi di cui in premessa ..."; si è costituita [REDACTED] eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli essendo invece competenti il Tribunale di Firenze o quello di Roma, dove risiedono i titolari del trattamento dei dati personali della [REDACTED] relativi al rapporto in questione (ossia rispettivamente la stessa [REDACTED] e la Banca d'Italia), ai sensi dell'art. 152 Cod. Privacy; tale eccezione è infondata, perché ai sensi dell'art. 4 Cod. Privacy per "dato personale" deve intendersi qualunque informazione relativa a persona fisica, mentre [REDACTED] è una società, per cui nella presente controversia il Codice della Privacy non si applica; nel merito, la resistente deduce che l'atto aggiuntivo del 14/2/2013 non si sia mai perfezionato, perché la ristrutturazione del mutuo in esso contenuta era stata espressamente condizionata alla sottoscrizione nel termine perentorio del 28/2/2013 da parte di [REDACTED] di lettere di impegno alla canalizzazione degli incassi rinvenienti dall'attività cui era finalizzato il mutuo (costruzione di un impianto per la produzione di elettricità da biomasse vergini); tale eccezione appare infondata, perché nella copia in atti dell'atto aggiuntivo del 14/2/2013, sottoscritta dalle parti, di tale impegno alla canalizzazione dei ricavi, cui sarebbe stata subordinata l'efficacia della ristrutturazione del mutuo, non vi è traccia; solo in una raccomandata inviata da [REDACTED] a [REDACTED] il 20/2/2013, quindi successiva all'atto aggiuntivo, ci si riferisce alla mancata sottoscrizione da parte di [REDACTED] di lettere di impegno alla canalizzazione degli incassi, ma ovviamente la banca non poteva modificare unilateralmente il contenuto dell'atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti, subordinandone l'efficacia ad una condizione che [REDACTED] non aveva mai accettato; sussiste pertanto il diritto di [REDACTED] a vedersi applicare al rapporto le condizioni stabilite nell'atto aggiuntivo del 14/2/2013; la resistente deduce di non aver mai segnalato a sofferenza la posizione di [REDACTED] in Centrale Rischi, ma è documentato che ha comunque applicato al rapporto il codice 831, che segnala come si è visto "rapporti non contestati – crediti scaduti o sconfinati da più di 180 giorni" – per cui sussiste il periculum in mora per la ricorrente, essendo



evidente il concreto pericolo che una tale segnalazione possa restringere gravemente l'accesso al credito di [REDACTED], segnalata come società che non onora debiti non contestati da più di 6 mesi; la domanda di merito, volta a sentir dichiarare l'illegittimità della segnalazione ed eventualmente la validità dell'atto aggiuntivo del 14/2/3013, è agevolmente desumibile dal ricorso

**PQM** Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice designato [REDACTED], ordina a spa [REDACTED] Banca [REDACTED] di comunicare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia con riferimento alla segnalazione del credito vantato nei confronti della [REDACTED], che allo stato attuale, sulla base degli accertamenti sommari svolti, da parte di [REDACTED] non vi è alcun inadempimento di debito scaduto né sconfinamento; condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del procedimento, che liquida in euro 400 per esborsi ed euro 4.500 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Emilio De Stefano.

Napoli, 15/6/2015

Il giudice designato

Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99605

Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a10a7 - Firmato Da:

Firmato Da:

